



Regione Toscana

ALLEGATO A

**Disposizioni e modalità di attuazione della Misura PRAF
F.1.54 - Attivazione del Fondo per l'attuazione della Strategia
forestale nazionale – Annualità 2025**

Azione a) Gestione Forestale Sostenibile.

**Recupero e miglioramento di superfici forestali al fine di
aumentarne la resilienza:**

Interventi di recupero e miglioramento delle pinete litoranee

INDICE

1.	Finalità e Risorse	4
1.1	Finalità e obiettivi	4
1.2	Aiuti di stato	5
1.3	Forma di sostegno e dotazione finanziaria	6
2.	Requisiti di ammissibilità del beneficiario	6
2.1	Richiedenti/Beneficiari	6
2.2	Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario	6
2.3	Condizioni per il pagamento dell'aiuto	7
3.	Interventi finanziabili e spese ammissibili.....	8
3.1	Interventi finanziabili	8
4.	Condizioni di ammissibilità degli investimenti.....	10
4.1	Localizzazione degli investimenti	10
4.2	Cantierabilità degli investimenti.....	10
4.3	Limitazioni collegate agli investimenti	10
5.	Intensità del sostegno.....	11
6.	Massimali e minimali	12
7.	Durata e termini di realizzazione del progetto.....	12
7.1	Termine iniziale: decorrenza inizio attività	12
7.2	Termine finale	13
8.	Ammissibilità delle spese	13
8.1	Normativa sugli appalti pubblici	14
9.	Interventi/spese non ammissibili	14
10.	Cumulabilità	15
11.	Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto	16
12.	Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	17
13.	Valutazione e istruttoria della domanda di aiuto	18
13.1	Criteri di selezione.....	18
13.2	Modalità di istruttoria e fasi del procedimento di ammissibilità.....	20
13.3	Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria.....	20
13.3.1	Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate.....	21
13.4	Istruttoria di ammissibilità	22
13.4.1	Cause di non ammissione.....	22
13.5	Fase di assegnazione	23
13.5.1	Atto per l'assegnazione dei contributi	23
13.6	Formazione della graduatoria	24
14.	Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione	24

15.	Impegni del beneficiario.....	24
16.	Realizzazione e modifica dei progetti.....	26
16.1	Modifiche dei progetti	26
16.2	Modifica del richiedente/beneficiario	27
16.2.1	Procedura di modifica del beneficiario	28
16.3	Proroga	29
17.	Richiesta dell'antípico e garanzia.....	30
17.1	Istruttoria della richiesta dell'antípico e garanzia.....	30
18.	Rendicontazione ed erogazione.....	30
18.1	Richieste accertamento delle spese sostenute e liquidazione del contributo	31
19.	Tempistica e fasi del procedimento.....	34
20.	Richieste e comunicazioni collegate al procedimento.....	35
21.	Rinuncia	36
22.	Controlli e ispezioni successivi all'erogazione del contributo.....	36
23.	Revoca e recupero del finanziamento	36
24.	Informativa in materia di protezione dei dati personali	37
24.1	Responsabile del procedimento	38
24.2	Disposizioni finali	38
	Appendice: SCHEMA TIPO DI DELIBERA (per richiesta di antípico enti pubblici).....	39

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

La Regione Toscana con il presente bando, redatto ai sensi della Misura F.1.54 azione a) del PRAF 2025 "Attivazione del Fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale- Annualità 2025- Gestione Forestale Sostenibile. Recupero e miglioramento di superfici forestali al fine di aumentarne la resilienza: Interventi di recupero e miglioramento delle pinete litoranee", intende procedere con l'attivazione delle risorse del Fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale, di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Detto Fondo è finalizzato ad assicurare il conseguimento degli obiettivi generali della Strategia forestale nazionale (approvata con decreto interministeriale n. 677064 del 23 dicembre 2021).

Le pinete litoranee rappresentano un ecosistema di alto valore, caratterizzante del territorio toscano, la cui importanza è riconosciuta anche dal Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico con Valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) della Regione Toscana, che ne prescrive la tutela traguardabile attraverso una manutenzione e una gestione attiva al fine di salvaguardarne le caratteristiche, la sua funzionalità e quindi il suo valore anche paesaggistico.

Gli interventi finanziati hanno quindi la finalità principale di garantire, attraverso la tutela attiva, la salvaguardia e la perpetuazione delle pinete litoranee, proseguendo il percorso intrapreso con le iniziative realizzate nell'ultimo biennio con la misura F.1.50 azione a).

Pertanto, è prevista la concessione di un contributo in conto capitale per finanziare interventi selvicolturali a carico delle pinete litoranee a prevalenza⁽¹⁾ di Pino marittimo e/o Pino domestico, anche degradate, al fine di aumentare la loro stabilità, garantirne la rinnovazione, diminuire il rischio di incendi o di altre calamità/fitopatie.

Con questa misura, rivolta a soggetti pubblici e privati, si vuole cercare di avviare il superamento di queste situazioni di degrado o abbandono e di instaurare un meccanismo virtuoso che porti anche altri soggetti a intervenire sui propri boschi.

Il presente bando prevede l'attuazione dell'Azione Specifica 7: Boschi ripariali, planiziali, costieri e pinete litoranee della SFN.

Il presente bando è stato elaborato in coerenza con le norme unionali e nazionali e regionali in materia, e in particolare ai sensi:

- dei principi di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990;
- della Strategia Forestale Nazionale (SFN) per il settore forestale e le sue filiere, prevista all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 34/2018, di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 24 dicembre 2021, approvata con Decreto interministeriale del 24 dicembre 2021 n. 677064;
- del decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 08 ottobre 2024 "Ripartizione delle risorse del Fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale, relativamente agli anni 2024, 2025 e 2026";
- del decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 0586377 del 06/11/2024, con il quale sono state assegnate a favore di Regione Toscana le risorse a valere sul bilancio pluriennale;
- del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 giugno 2021 Misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell'organismo nocivo *Toumeyella parvicornis* (Cockerell) (Cocciniglia tartaruga);
- del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana, approvato con DCR 37 del 27/03/2015;
- della Delibera di Giunta del 11 agosto 2025, n. 1222 con la quale è stata approvata la scheda di attuazione PRAF misura F.1.54 "Attivazione del Fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale – Annualità 2025" azione a "Gestione forestale sostenibile. Recupero e

¹ Pinete litoranee dove Pino marittimo e/o Pino domestico rappresentano almeno il 70% della copertura.

- miglioramento di superfici forestali al fine di aumentarne la resilienza: interventi di recupero e miglioramento delle pinete litoranee”;
- della Delibera di Giunta del 29/09/2025 n. 1380 “L.R. 1/06; Del. CR 3/12. Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) – annualità 2025. Attivazione di ulteriori misure forestali e integrazione risorse sulla misura D.2.1.a” che tra le altre cose ha modificato la scheda della Misura F.1.54 azione a) del PRAF;
- nei casi previsti dal presente bando, del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13/12/2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti *de minimis* pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L del 15/12/2023.

L’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio della Regione Toscana.

1.2 Aiuti di stato

I contributi concessi ai sensi del presente bando sono finalizzati ad aumentarne la stabilità, garantire la rinnovazione, diminuire il rischio di incendi o di altre calamità/fitopatie, favorire la tutela ambientale, la gestione del paesaggio, la sicurezza e la fruibilità, il recupero funzionale, a contrastare e prevenire il dissesto idrogeologico delle pinete litoranee.

Gli aiuti di cui al presente Bando, così come previsto dalla D.G.R. n. 1380/2025, nei casi previsti e di seguito dettagliati, sono concessi nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa *de minimis* di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13/12/2023 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L del 15/12/2023, entro la validità dello stesso.

In particolare nel caso in cui gli **interventi riguardano terreni che sono di proprietà/gestiti da privati o nel caso interventi che riguardano terreni gestiti da beneficiari pubblici in base ad un titolo diverso da quello di cui al capoverso successivo**, il sostegno sarà concesso nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa *de minimis* di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13/12/2023.

Invece, non rientrano tra gli aiuti di stato ai sensi dell’articolo 107 del TFUE i contributi che riguardano terreni in proprietà o gestiti per competenza di legge da parte degli enti pubblici beneficiari perché, pur comportando un trasferimento di risorse statali:

- gli interventi di cui trattasi riguardano proprietà degli Enti pubblici richiedenti/beneficiari o terreni pubblici gestiti per competenza di legge, che sono i destinatari diretti dei fondi previsti dal bando e sono responsabili dell’attuazione dei progetti selezionati per il finanziamento;
- le attività previste rientrano nell’ambito delle funzioni istituzionali degli Enti pubblici ai sensi del D.LGS. 267/2000 “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”, e in particolare rientrano tra le utilizzazioni del territorio comunale a fini ambientali;
- gli interventi sono finalizzati a conservare le caratteristiche e/o garantire la rinnovazione delle pinete quindi sono filanalizzati ad una gestione delle pinete a fini non economici;
- tra i costi ammissibili, che sono meglio elencati a successivo capitolo “Interventi finanziabili e spese ammissibili” e gli interventi previsti dal bando esiste un nesso tecnico diretto e i primi sono indispensabili per l’attuazione dei secondi, oltre ad essere i costi economicamente giustificabili;
- nel caso in cui i lavori dovessero essere eseguiti da imprese private o da altri enti pubblici indipendenti dal beneficiario, la loro realizzazione (comprese le spese generali così come definite al successivo paragrafo “Interventi finanziabili”), non potrà essere affidata che attraverso procedure di evidenza pubblica, trasparenti e non discriminatorie, previste dalla vigente normativa sugli appalti pubblici, e la prestazione quindi sarà fornita a prezzo di mercato;
- la finalità non economica degli interventi è poi ribadita dall’indicazione contenuta nel bando che prevede che la vendita del legname commerciabile eventualmente ottenuto durante i lavori finanziati sarà effettuata a prezzo di mercato, attraverso procedure di evidenza pubblica, e i proventi ricavati saranno decurtati dall’importo del contributo concedibile per un

- importo pari al loro valore. Quindi la misura oggetto del presente bando non comporta alcun vantaggio economico per gli Enti pubblici responsabili dell'attuazione dei progetti;
- gli eventuali ricavi di cui sopra sono poi destinati esclusivamente al finanziamento dei compiti istituzionali propri dell'amministrazione comunale, nel rispetto dei principi del D.LGS. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Pertanto, per tutto quanto detto sopra, gli aiuti concessi in conformità al presente bando sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Al seguente link viene garantita la pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831:

1. https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza.

1.3 Forma di sostegno e dotazione finanziaria

Ai sensi del presente bando è prevista la concessione di un contributo in conto capitale ai progetti che rispettano quanto indicato nei paragrafi successivi.

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione è pari a 1.275.542,00 euro, così come previsto dalla Delibera di Giunta n. 1380/2025, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

2. Requisiti di ammissibilità del beneficiario

2.1 Richiedenti/Beneficiari

Ai fini del presente bando sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso i soggetti pubblici o privati purché proprietari o gestori dei terreni oggetto di intervento ai sensi del presente bando.

Tali soggetti devono soddisfare quanto previsto dal presente bando e in particolare le condizioni di accesso riportate nel successivo paragrafo "Condizioni di accesso".

2.2 Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter poi ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. avere la disponibilità dei terreni su cui si intende realizzare l'intervento;
2. non aver beneficiato di altri finanziamenti pubblici concessi per le medesime aree e i medesimi interventi nei 3 anni precedenti la concessione del contributo⁽²⁾;
3. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, in analogia con quanto previsto dall'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
4. non essere beneficiario nell'arco di tre anni di altri aiuti *de minimis* di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso di 300.000 euro per impresa unica (sono esclusi gli aiuti concessi agli Enti pubblici per terreni nella loro disponibilità in base ad un titolo di proprietà o di gestione per competenza di legge);
5. documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007;

² Per il calcolo dei 3 anni in questo caso si prende a riferimento la **data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aiuto**

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 1) il richiedente dovrà esser in possesso di un titolo di proprietà o possesso dei terreni dove insiste l'area oggetto di intervento, scelto tra i seguenti: proprietà, gestione per competenza di legge, affitto, usufrutto, convenzioni, contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione, Usi civici, gestione consorziata dei beni. La validità temporale del titolo di possesso, a partire della verifica eseguita prima dell'adozione dell'atto di liquidazione finale del contributo, deve coprire almeno il periodo di impegno di cui al successivo capitolo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione".

Per quanto riguarda il requisito di cui al precedente punto 2) il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto e prima dell'atto di concessione del contributo, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico per i medesimi interventi di cui al presente bando, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto riferita al presente bando.

Per quanto riguarda il requisito di cui al punto 4), il massimale *de minimis* ammesso per impresa unica è di 300.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, deve essere valutato su base mobile, quindi per ogni nuova concessione di aiuti *de minimis*, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nei tre anni precedenti.

I requisiti di cui ai punti 1), 2) devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto, prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

Il requisito di cui al punto 3)⁽³⁾ deve essere posseduto e verificato prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Sempre nel caso del requisito di cui al punto 3), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto".

Il requisito di cui al punto 4) deve essere posseduto e verificato prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione del contributo.

Il richiedente alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- a) il mancato soddisfacimento dei punti 1), 2), 4), nei tempi sopra indicati **comporta l'esclusione o la decadenza** dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
- b) per il precedente punto 3), il mancato soddisfacimento delle condizioni previste al momento della verifica effettuata prima dell'adozione dell'atto di assegnazione **porta all'esclusione della domanda di aiuto**, mentre per il mancato soddisfacimento in fase di saldo degli aiuti comporta quanto previsto in merito al successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto";
- c) il mancato soddisfacimento dei punti 4), nei tempi sopra indicati comporta **la riduzione dell'importo del contributo** fino al raggiungimento del massimale ammissibile;
- d) i requisiti di cui ai punti da 1 a 3 sopra riportati saranno verificati anche in fase di pagamento, così come riportato nel paragrafo successivo.

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari per poter ricevere il pagamento del sostegno devono rispettare le condizioni specifiche di seguito riportate:

- I. ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., i beneficiari al momento del pagamento (a qualsiasi titolo) devono essere in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico);
- II. soddisfare i requisiti di cui ai punti 1), 2), 3), del precedente paragrafo "Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario".

I requisiti di cui al punto I) del presente paragrafo deve essere posseduto e verificato prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, saldo).

³ In base alla Legge Regionale n. 1/2019 il requisito di cui al punto 4 deve essere verificato per ogni liquidazione

Il requisito di cui al punto II) devono essere posseduti e verificati prima della liquidazione del saldo degli aiuti.

Il mancato soddisfacimento dei punti 1) e 2) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario" **comporta l'esclusione o la decadenza** dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

La verifica in fase di pagamento di un'eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 3) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario" (regolarità contributiva), sarà effettuata esclusivamente da ARTEA in sede di pagamento del contributo, che provvederà agli eventuali adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 (Semplificazioni in materia di DURC) del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013 con le modalità di cui all'articolo 1, comma 16 del D.L. 2/2006 convertito in L. 81/2006 e da ultimo modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

I. Investimenti materiali

Ai fini del presente bando sono ammissibili a finanziamento gli interventi a carico delle pinete litoranee composte prevalentemente da Pino marittimo e/o Pino domestico, cioè dove queste specie rappresentano almeno il 70% della copertura. Gli interventi devono essere finalizzati ad aumentare la stabilità, garantire la rinnovazione, diminuire il rischio di incendi o di altre calamità/fitopatie, favorire la tutela ambientale, la gestione del paesaggio, la sicurezza e la fruibilità, il recupero funzionale, prevenire e contrastare il dissesto idrogeologico. Ciò per garantire, attraverso la tutela attiva, l'aumento della resilienza, l'adattabilità ai cambiamenti climatici, la salvaguardia e la perpetuazione delle pinete litoranee e per superare situazioni di degrado - derivanti dall'abbandono culturale - che possono compromettere la funzionalità del popolamento o la sicurezza delle strutture/infrastrutture confinanti con le superfici forestali oggetto dell'intervento o nelle aree di interfaccia foresta/urbano.

Gli interventi devono essere localizzati nelle aree definite nei successivi paragrafi e segnatamente nel paragrafo "Localizzazione degli investimenti".

Sono pertanto ammissibili gli interventi di:

1) Interventi selvicolturali

Sono ammissibili i seguenti interventi strutturali:

- taglio del sottobosco;
- sfolli o diradamenti, con eliminazione in via prioritaria di tutte le piante esotiche e delle piante morte, malate o deperenti;
- spalcature;
- interventi di ricostituzione di popolamenti fortemente degradati;
- tagli di maturità e successivo reimpianto;
- primi interventi di manutenzione con contenimento del sottobosco per gestione selvicolturale dei nuovi impianti;
- tagli fitosanitari.

In tutti i casi sopra indicati deve essere garantito il trattamento del materiale di risulta, che deve essere allontanato dall'area d'intervento oppure può essere triturato e lasciato a terra, se non diversamente prescritto per motivi fitosanitari e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento forestale.

Al fini di ridurre il rischio di incendi andranno favorite le specie meno infiammabili, regolando, sia in senso orizzontale che verticale, la distribuzione dei combustibili, creando soluzioni di continuità, riducendo il carico e l'accumulo del materiale più infiammabile, interrompendo la continuità verticale del soprassuolo, mantenendo gli spazi aperti esistenti, eliminando i focolai di fitopatie.

In generale, sono inoltre ammissibili interventi mirati all’eventuale sostituzione Pino marittimo con Pino domestico, eccetto i casi in cui la localizzazione degli interventi ricade all’interno della zona delimitata (zona infestata e zona cuscinetto) per Toumeyella parvicornis, o altre essenze idonee autoctone o di antico indigenato (quali il Pino d’Aleppo nella fascia retrodunale), tramite tagli a raso, decespugliamento e successiva semina o trapianto di semenzali.

La semina, in generale deve essere utilizzata laddove ci sono condizioni favorevoli alla nascita e all’atteggiamento delle nuove piantine.

Nelle aree in cui la pineta è a contatto con infrastrutture civili o abitazioni per una larghezza massima di 30 metri, occorrerà garantire un rilascio massimo del 20% della copertura arbustiva con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 2 metri;
- superficie accorpata massima ammissibile di 20-25 metri quadrati non al piede del fusto dei pini.

Nel piano arboreo con i diradamenti occorre garantire una distanza minima di 2 m.

Gli interventi sopra esposti devono favorire l’instaurarsi di condizioni ecologiche e fisiologiche, che rendano il popolamento più stabile e resiliente ed eventualmente ne favoriscano, nel rispetto dei vincoli esistenti, l’eventuale l’evoluzione naturale verso un bosco misto con latifoglie.

Considerati i recenti ritrovamenti della cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis) in Toscana, come per la pianificazione degli interventi ammissibili dovrà essere verificato se l’area di intervento ricade all’interno di quella delimitata per la presenza di Toumeyella parvicornis, approvata dal Servizio Fitosanitario Regionale ai sensi del DM del 3 giugno 2021⁽⁴⁾.

A tal fine, si fa presente che il Servizio Fitosanitario ha redatto uno specifico Piano d’Azione, consultabile all’indirizzo: https://www.regione.toscana.it/speciali/servizio-fitosanitario-regionale/normativa/normativa_organismi_nocivi#Cocciniglia_tartaruga_del_pino, in cui sono previste le misure di lotta alla cocciniglia tartaruga da applicarsi nell’area delimitata, a cui si rimanda.

Qualora la localizzazione degli interventi ricada all’interno di una zona infestata per la presenza della cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis), ai sensi del presente bando sono ammissibili gli interventi, da realizzarsi entro i termini prescritti dal Servizio Fitosanitario, contemplati dal Piano d’Azione regionale in corso di validità.

Si richiama comunque quanto riportato ai punti da 4 a 6 del successivo paragrafo “Limitazioni collegate agli investimenti”.

2) Interventi strutturali

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra sono ammissibili i seguenti interventi di miglioramento, mantenimento e realizzazione investimenti strutturali o opere forestali:

- interventi sulla viabilità forestale⁽⁵⁾, solo se sono funzionali e propedeutici al miglioramento e messa in sicurezza della superficie forestale oggetto degli interventi selviculturali di cui al punto precedente;
- realizzazione/miglioramento/ripristino di sistemazioni idraulico forestali e di consolidamento dunale: realizzazione ex-novo o manutenzione straordinaria di inerbimenti, gradonate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate, palificate semplici o doppie, palizzate, muretti in pietra, briglie in pietra o legno e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione, fossi di guardia e canalette o altre opere similari, altre opere di consolidamento dunale realizzate nella misura strettamente necessaria a garantire una sufficiente protezione del popolamento forestale oggetto di intervento.

⁴ Le delimitazioni stabilite con atti regionali sono consultabili nella sezione “*Sito cartografico del Servizio Fitosanitario Regionale*” raggiungibile all’indirizzo: https://fitosirt.regione.toscana.it/mod_fitosirt_cartopublic_new

⁵ Per viabilità forestale, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento forestale della Toscana, ai fini del presente bando sono da intendersi strade o piste permanenti ad uso privato e a fondo naturale o migliorato (mai asfaltate) che attraversano o sono contigue ad aree boscate e che consentono il collegamento delle zone boscate con la viabilità pubblica o ad uso pubblico

Entrambi gli interventi sopra riportati sono ammissibili solo se realizzati ognuno nel limite massimo del 10% del costo complessivo dell'intervento (escluso le spese generali).

II. Spese generali

Ai fini del presente bando sono ammissibili le spese generali, nel limite del 10% dell'importo complessivo degli investimenti materiali. Per spese generali si intendono le spese per onorari di professionisti abilitati e competenti per le materie oggetto del presente bando in base al relativo ordinamento professionale, i compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di fattibilità.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione).

Le spese generali sono ammissibili solo quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione.

4. Condizioni di ammissibilità degli investimenti

4.1 Localizzazione degli investimenti

Gli investimenti per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, pena la non ammissibilità, devono:

- ricadere interamente all'interno del territorio della Regione Toscana;
- essere eseguiti in bosco o all'interno dell'area forestale (così come definiti dalla L.r. 39/00 e ss.mm.ii.);
- essere localizzati lungo la costa o nelle immediate vicinanze di questa.

4.2 Cantierabilità degli investimenti

Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52.

Pertanto il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di ricezione delle singole domande di aiuto.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'**esclusione dal contributo** degli interventi soggetti a Permesso di Costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesto il requisito della cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori e ne siano indicati gli estremi nella domanda di pagamento.

4.3 Limitazioni collegate agli investimenti

Sono ammessi al sostegno e a beneficiare del pagamento degli aiuti gli investimenti che soddisfano, oltre a quanto previsto nel presente bando, anche quanto segue:

1. riguardano pinete litoranee composte prevalentemente da Pino marittimo e/o Pino domestico, cioè dove queste specie rappresentano almeno il 70% della copertura;
2. la superficie minima interessata dagli interventi non deve essere inferiore a **2 ettari di cui almeno 1 ettaro in corpo unico**, fatte salve le eventuali interruzioni che non interrompono la continuità del bosco e fermo restando il rispetto dell'importo minimo di cui al successivo capitolo "Massimali e minimi";

3. tutti gli interventi devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, anche al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale;
4. per la pianificazione e la realizzazione di tutti gli investimenti previsti dal presente atto dovrà essere verificato se l'area di intervento ricade all'interno di un'area delimitata istituita dal Servizio Fitosanitario Regionale per il contrasto ad un organismo nocivo presente sul territorio regionale;
5. tutti gli interventi dovranno essere effettuati in ottemperanza a quanto indicato da eventuali disposizioni Unionali, Nazionali o Regionali specifiche per determinati organismi nocivi ⁽⁶⁾;
6. oltre a quant'altro indicato nel relativo Piano d'azione, al quale si rimanda:
 - all'interno delle aree delimitate per Toumeyella parvicornis non devono essere realizzati interventi di taglio della vegetazione che creino varchi che possono facilitare la diffusione passiva con il vento delle forme mobili della cocciniglia;
 - limitatamente alle zone infestate da Toumeyella parvicornis, non è ammissibile la messa a dimora di piante ospiti della cocciniglia sia nel caso di sostituzione delle piante rimosse sia di nuovi impianti;
7. tutte le azioni di prevenzione degli incendi boschivi devono essere coerenti con il vigente Piano Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi dell'art. 74 della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. (di seguito indicato come Piano AIB);
8. nel caso di tagli boschivi su superfici superiori ad un ettaro, devono essere rispettate in particolare le disposizioni di cui all'art. 47, commi 6 ter, 6 quater, 6 quinques della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. (**in merito all'obbligo di ricorrere, nei casi previsti, a imprese boschive iscritte all'Elenco regionale delle ditte boschive**);
9. tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per rinfoltimenti deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Direttiva 1999/105/CE, D. Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e ss.mm.ii.). Non sono ammessi a contributo gli interventi rinfoltimento realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione;
10. le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali anche attuative del diritto unionale;
11. tutti gli interventi devono essere inclusi nel precedente paragrafo "Interventi finanziabili";
12. gli interventi devono rispettare le disposizioni contenute ai successivi capitoli "Ammissibilità delle spese" e "Interventi/spese non ammissibili";
13. i titoli a dimostrazione del possesso dei terreni su cui si intende realizzare l'intervento devono essere registrati o in forma di atto pubblico;
14. ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi da queste previsti si richiamano le disposizioni previste dal Capo I del Titolo III della L.R. n. 39/00 e in particolare dagli artt. 10 e 15 della L.R.39/00, al fine di promuovere la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali ecc. così come previsto dall'art.10 comma 2 del D.Lgs 34/2018.

Il mancato soddisfacimento dei punti sopra indicati **comporta l'esclusione o la decadenza** dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano quanto sopra previsto e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

5. Intensità del sostegno

Ai fini del presente bando è prevista una copertura pari al 100% dei costi sostenuti per gli interventi ammissibili di cui al precedente Capitolo "Interventi finanziabili e spese ammissibili".

⁶ Si veda:

https://www.regione.toscana.it/speciali/servizio-fitosanitario-regionale/normativa/normativa_organismi_nocivi

Il valore del contributo concedibile deve essere calcolato al netto del valore stimato, o ricavato dalla vendita, del materiale legnoso ottenuto durante l'esecuzione dell'intervento (sia esso destinato alla vendita o all'autoconsumo).

È possibile concedere, dopo l'avvio dei lavori, un anticipo fino al 50% del contributo ammesso (vedi successivo capitolo "Richiesta dell'anticipo e garanzia").

6. Massimali e minimali

L'importo massimo del contributo in conto capitale concedibile a ciascun beneficiario è pari a € 100.000 per i privati e € 180.000 per i soggetti pubblici, calcolato al netto del valore (stimato o ricavato dalla vendita) del materiale legnoso ottenibile durante l'esecuzione dell'intervento, fermo restando il rispetto del massimale ammesso ai sensi del Reg. (UE) n. 2023/2831 nei casi che, ai sensi del presente bando, gli aiuti è previsto siano concessi in *de minimis*⁷⁾.

Il richiedente può presentare una sola domanda di aiuto per UTE posseduta.

Nel caso in cui un beneficiario dovesse presentare una domanda per un importo complessivo maggiore del contributo concedibile, tale domanda è ammessa per l'intera somma richiesta ma è finanziabile solo per la parte non eccedente il massimale concedibile.

In tale caso è data facoltà al richiedente di chiedere nel corso dell'istruttoria di ammissibilità una riduzione dell'importo dell'investimento per adeguarlo al contributo ammesso, purchè restino validi tutti gli elementi che hanno reso finanziabile il progetto stesso.

Fermo restando il rispetto della superficie minima di intervento di cui al precedente paragrafo "Limitazioni collegate agli investimenti", non sono ammesse le domande di aiuto con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore ad euro 10.000 per tutte le tipologie di beneficiari, calcolato al netto del valore stimato del materiale legnoso ottenibile durante l'esecuzione dell'intervento.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in istruttoria di ammissibilità scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo richiesto o determinato in sede di istruttoria di saldo scende al di sotto di tale importo minimo, purchè gli obiettivi previsti dal progetto iniziale siano comunque raggiunti.

7. Durata e termini di realizzazione del progetto

7.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività

Gli interventi sono ammissibili a finanziamento a condizione che l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività e le relative spese decorrono a partire dal giorno successivo all'invio della domanda di aiuto (così come stabilito in merito al rispetto dei termini di presentazione della domanda di aiuto), eccezione fatta per le spese generali di cui al precedente paragrafo "Interventi finanziabili" effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

L'inizio/avvio delle attività deve essere così dimostrato:

- nel caso di interventi soggetti a Permesso di Costruire, il richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:

⁷ Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 2023/2831, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 300.000 EUR nell'arco di tre anni (espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere).

- alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
 - alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- c) nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- d) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selviculturali previsti dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- e) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto;
- f) per i soggetti di diritto pubblico l'avvio dei lavori corrisponde alla data di consegna dei lavori o del servizio o, nel caso di forniture, alla data dell'ordine di fornitura.

La data la data di inizio dell'ammissibilità delle spese è comunque riportata nel provvedimento di concessione dell'aiuto.

7.2 Termine finale

I lavori collegati ai progetti ammessi a contributo dovranno concludersi entro il termine indicato nell'atto per l'assegnazione dei contributi e comunque non oltre 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroga richiesta e concessa a seguito di istanza, da parte del beneficiario (vedi successivo paragrafo "Proroga").

L'eventuale inizio del progetto prima dell'assegnazione del contributo ma comunque dopo la presentazione della domanda di aiuto, è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influenza sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento né costituisce diritto al finanziamento.

8. Ammissibilità e congruità delle spese

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun lavoro o bene/servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente bando e dall'operazione da intraprendere. Solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento di tali obiettivi, la relativa spesa potrà essere giudicata ammissibile.

Inoltre, la spesa richiesta e/o rendicontata, per risultare ammissibile deve:

- essere imputabile all'operazione finanziata;
- avere una diretta relazione con le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento le stesse concorrono;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- essere necessaria per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione;
- essere sostenute direttamente dal beneficiario del progetto;

- essere dimostrata da giustificativi di spesa intestati al beneficiario.

Il riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa è rappresentato dal "Prezzario dei Lavori della Toscana – anno 2025/1" approvato con Delibera di Giunta regionale n. 373 del 24/03/2025 consultabile all'indirizzo <http://prezzariolpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori della Toscana") che, quindi, è il prezzario di riferimento per l'elaborazione dei computi metrici analitici.

Nel caso di lavori o interventi particolari, non previsti nelle voci del suddetto Prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata.

Tale analisi sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

8.1 Normativa sugli appalti pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici o di Organismi di diritto pubblico, deve essere negli altri casi previsti dalla normativa deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

Sono fatti salvi, in virtù delle disposizioni di esclusione di cui all'art. 56 comma 1 lettera a) del citato D.Lgs. n. 36/2023, gli appalti di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Ferme restando le disposizioni di cui sopra, nei casi da queste previsti si richiamano le disposizioni previste dal Capo I del Titolo III della L.R. n. 39/00 e in particolare dagli artt. 10 e 15 della L.R.39/00, al fine di promuovere la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali ecc. così come previsto dall'art.10 comma 2 del D.Lgs 34/2018.

Deve poi essere garantito il rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" ed in particolare è necessario che gli Enti Pubblici si attengano a quanto previsto dall'articolo 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

Il rispetto della normativa sugli appalti deve essere garantito anche nel caso di vendita del materiale legnoso ricavato durante l'esecuzione degli investimenti ammessi.

9. Interventi/spese non ammissibili

Non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- gli interventi in popolamenti diversi dalle pinete litoranee dove Pino marittimo e/o Pino domestico rappresentano meno del 70% della copertura;
- le tipologie di investimento non espressamente contemplate nel presente bando;
- la spesa per interessi passivi;
- l'acquisto di materiale usato;
- il pagamento in contanti dei giustificativi di spesa;
- spese effettuate e non suffragate dalla relativa documentazione contabile (fattura e/o mandato di pagamento quietanzato, ecc.).
- i giustificativi di spesa parzialmente quietanzati;
- l'acquisto di terreni o fabbricati;
- l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti;

- l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve;
- l'acquisto di mezzi e attrezzature;
- lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti contenute nel prezzario di riferimento;
- opere, investimenti in attrezzature, impianti, ecc. riferiti ad UTE diversa da quella indicata in domanda di aiuto, ancorché relativa allo stesso richiedente/beneficiario;
- l'IRAP e altre spese per bolli, tasse e imposte;
- le spese sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo *"Termine iniziale: decorrenza inizio delle attività"* in merito alle spese generali;
- le spese effettivamente sostenute o pagate dopo la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale;
- l'acquisto di materiale vegetale (vivaistico o di altro tipo) proveniente da paesi terzi (fuori U.E.);
- i costi di ammortamento.

10. Cumulabilità

Il contributo, fermo restando il divieto di doppio finanziamento ⁽⁸⁾, può essere cumulato con altre agevolazioni salvo i limiti esistenti derivati dalla normativa nazionale ed europea vigente, compresi i limiti e delle modalità di cui all'articolo 5 del precitato Regolamento (UE) 2023/2831.

Pertanto, gli aiuti concessi a norma del presente bando possono essere cumulati con altri aiuti Stato di origine regionale o nazionale:

- a) gli aiuti *de minimis* concessi a norma del regolamento (UE) 2023/2831 possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione ⁽⁹⁾;
- b) gli aiuti *de minimis* concessi a norma del regolamento (UE) 2023/2831 possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi con aiuti *de minimis* concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione⁽¹⁰⁾ e del regolamento (UE) n. 717/2014 ⁽¹¹⁾ della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento;

⁸ Il divieto di doppio finanziamento prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

⁹ Regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale – (GU L 2023/2832, 15.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj>).

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

- c) sempre, se riguardano costi ammissibili diversi individuabili;
- d) fino alle intensità di aiuto più elevate previste da regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione, se invece riguardano gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti.

Inoltre, l'importo totale cumulato dei contributi concessi non può essere superiore al 100% delle spese sostenute, nei casi in cui non sia definita una percentuale massima di contribuzione.

Il sostegno concesso ai sensi del presente intervento non è cumulabile sulla stessa superficie con quello concesso ai sensi degli altri interventi a investimento relativi alle foreste (SRA31, SRD05, SRD11, SRD12, SRD15) o del bando approvato con D.D. del 16/11/2023 n. 24227 (relativo alla misura F.1.50 azione a). Fanno eccezione gli investimenti per la predisposizione dei piani di gestione/piani dei tagli che quando finanziati con la SRD11 o la SRD15 sono cumulabili per le stesse superfici con gli altri investimenti concessi ai sensi del presente Atto.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

11. Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.arteatoscana.it, utilizzando il codice istanza (ID istanza) numero **638**.

Al fine di richiedere il sostegno, il richiedente può presentare una domanda di ammissione al contributo per la misura in oggetto a valere sul PRAF annualità 2025 misura F.1.54 azione a), a decorrere dal 15 giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURT ed entro le **ore 13,00 del 30/01/2026**.

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in altro giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo qualunque sia la forma di sottoscrizione della domanda di aiuto.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente bando.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30 giugno 2016.

Il richiedente può presentare una sola domanda per UTE posseduta.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Le domande devono essere riferite ad una UTE⁽¹²⁾, così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

¹¹ Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45)

¹² Unità Tecnico-Economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE in cui ricadono gli investimenti programmati dal richiedente.

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo ⁽¹³⁾.

12. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto contiene gli elementi necessari a predisporre l'elenco delle domande ricevibili e per determinare il contributo a fronte degli investimenti richiesti. Inoltre contiene elementi relativi all'ammissibilità della domanda.

La domanda di aiuto deve essere presentata in forma completa cioè deve contenere, al suo interno e/o nei documenti ad essa allegati, tutti gli elementi che consentano la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati, ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, ecc.).

I seguenti documenti sono essenziali per consentire l'attività istruttoria e di valutazione e sono richiesti sin dalla fase di presentazione delle domande di sostegno, **a pena di esclusione** fatto salvo quanto riportato nel presente Capitolo in merito alle possibilità di integrazione della domanda di sostegno:

1. **Relazione firmata dal richiedente/legale rappresentante** comprensiva di:

- descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda (ordinamento culturale e/o e selvicolturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro, caratteristiche ecologiche, stazionali dell'area oggetto dell'intervento) e di quella prevista al termine degli interventi programmati;
- descrizione e localizzazione degli investimenti che si intendono realizzare e degli obiettivi che si intende di raggiungere, con indicati i riferimenti catastali delle particelle oggetto dell'investimento. La relazione deve contenere anche una adeguata documentazione fotografica georiferita relativa all'intervento;
- stima dei tempi di attuazione degli investimenti (compreso le date presunte di inizio e di fine lavori);
- informazioni per la verifica e la valutazione dell'attribuzione dei criteri di selezione;
- nel caso di acquisti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo;
- descrizione della congruità degli investimenti rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali della UTE indicata in domanda di aiuto;
- la stima degli eventuali introiti derivanti dal materiale legnoso ricavabile durante l'esecuzione degli interventi (sia esso destinato alla vendita o all'autoconsumo);
- quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;

2. **Progetto tecnico dell'intervento** comprendente il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici

¹³ Ai sensi del punto 21-bis. della tabella dell'Allegato B) del D.P.R. 642/1972 1972 "Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto"

comprendenti la relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Il computo metrico deve essere redatto sulla base del prezzario indicato al precedente paragrafo "Ammisibilità delle spese";

3. ove pertinente, **copia dei preventivi di spesa** a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi provenienti via PEC da almeno 3 fornitori diversi devono riportare il dettaglio dell'oggetto della fornitura, l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e di eventuali sconti (ripartiti per ciascuna voce) ed essere datati e firmati dal fornitore. I preventivi di spesa o altro documento consegnati, devono anche essere compilati obbligatoriamente con termine di validità e firme leggibili.

Il Settore "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici" (di seguito indicato come "Settore Forestazione") dovrà verificare l'esistenza di tutte le informazioni pertinenti alla domanda, compresi gli elementi per la valutazione di congruità delle spese previste in domanda.

Qualora il Settore forestazione dovesse riscontrare omissioni non sostanziali, inesattezze, errori sanabili o elementi non chiari nelle informazioni e nella documentazione presentata può richiedere, una sola volta integrazioni e/o chiarimenti.

La richiesta di integrazione in questo caso, è finalizzata a consentire la compiuta e corretta valutazione del progetto.

Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono non valutabile una domanda di sostegno.

In ogni caso non sono integrabili né sanabili gli elementi relativi al possesso dei requisiti al fine dell'attribuzione dei punteggi di priorità che devono essere posseduti e validi alla data della presentazione della domanda.

L'eventuale richiesta di integrazione porrà un termine perentorio di giorni 30 per eseguire l'integrazione, decorso il quale la domanda verrà valutata senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

La mancata presentazione della documentazione integrativa nei termini indicati comporta la valutazione del progetto senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

Nel caso in cui uno o più documenti siano firmati con firma autografa andrà allegato un documento di riconoscimento in corso di validità.

13. Valutazione e istruttoria della domanda di aiuto

13.1 Criteri di selezione

Come indicato al successivo paragrafo "Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria", le domande di aiuto sono inserite in un elenco in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti nella Tabella I alle singole priorità dichiarate dal richiedente nella domanda di aiuto. Le domande di aiuto con un punteggio totale al **di sotto di 5 punti** saranno escluse dall'aiuto.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto o, in caso di ulteriore parità, pervenuta prima (in base alla data di ricezione).

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione dei contributi e confermati prima del saldo.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata all'interno dell'Elenco delle domande ricevibili.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello ad essi attribuito in fase di ammissibilità. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio quest'ultimo si posiziona entro quelli finanziabili in base all'Elenco/graduatoria approvati. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal

beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria di saldo risulta essere al di sotto dei 5 punti si avrà **l'esclusione della domanda o la decadenza** dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

MACRO CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI
I. Aree territoriali	a) la superficie oggetto di intervento ricade nel territorio di comuni con maggiore diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47% - da IFT) ⁽¹⁴⁾	2
II. Caratteristiche dell'intervento	a) L'area di intervento è contigua ad altre pinete (boschi dove Pino marittimo e/o Pino domestico rappresentano almeno il 70% della copertura)	3
	b) L'area di intervento confina almeno per il 30% del suo perimetro con insediamenti abitativi e produttivi, nonché infrastrutture viarie pubbliche (diverse da vicinali o altre strade poderali)	5
	c) L'intervento proposto al momento della presentazione della domanda di aiuto ha già ottenuto tutte le autorizzazioni/permessi/altro necessario all'avvio dei lavori	2
	d) Interventi che non necessitano di essere sottoposti ad altre autorizzazioni/permessi/pareri (compreso quelli endoprocedimentali) diversi da quelli previsti per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai soli sensi della L.R. 39/00	3
	e) l'area oggetto di investimenti ricade TOTALMENTE all'interno di un Piano specifico di prevenzione AIB approvato al momento della presentazione della domanda (gli interventi previsti devono essere conformi a quanto indicato nel Piano in cui ricadono le aree)	2
	Il punteggio di cui alle lettere c) e d) non sono tra loro cumulabili.	
III Tipologia di intervento	a) Interventi selviculturali: tagli di maturità e che prevedono il successivo reimpianto	5
	b) Interventi che hanno le caratteristiche e rispettano quanto previsto agli articoli 49 e 50 del regolamento forestale della Toscana (DPGR n. 48/R/2003 e ss.mm.ii.)	5
	Totale	23

Tabella I: Criteri di selezione

¹⁴ Vedi "Indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva " in "Elenchi specifici per i bandi delle misure forestali" all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/-/tipologie-di-territori-a-cui-sono-soggetti-alcuni-interventi-del-programma-di-sviluppo-rurale-2014-20>

13.2 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento di ammissibilità

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura di tipo valutativo.

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Forestazione e prende avvio il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT dell'Elenco delle domande ricevibili.

L'iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

- a) **formazione della Elenco domande ricevibili** (vedi successivo paragrafo "Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria"). Le domande che risultano ricevibili (cioè sono pervenute firmate entro i termini e con le modalità stabilite per la presentazione delle domande di aiuto) sono ordinate in base al punteggio dichiarato dal richiedente;
- b) **istruttoria di ammissibilità** (vedi successivo paragrafo "Istruttoria di ammissibilità"). In questa fase verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (vedi successivo paragrafo "Cause di non ammissione"), vale a dire sulle cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase assegnazione definitiva del contributo;
- c) **fase di assegnazione** (vedi successivo paragrafo "Atto per l'assegnazione dei contributi"). Per i progetti per i quali si è conclusa positivamente l'istruttoria di ammissibilità si procede all'assegnazione definitiva del contributo spettante;
- d) **formazione della graduatoria** (vedi successivo paragrafo "Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria").

13.3 Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria.

ARTEA, entro 15 giorni dalla chiusura del termini per la ricezione delle domande invia al Settore Forestazione l'elenco delle domande ricevibili pervenute, ordinate secondo i punteggi dichiarati nella domanda di sostegno in base ai criteri di selezione scelti dal richiedente e recanti la spesa e il contributo richiesto.

A parità di punteggio le domande sono ordinate secondo il minore contributo indicato in domanda di sostegno e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite dal presente Bando nei paragrafi precedenti.

Pertanto, il Settore Forestazione, ai fini della formazione dell'Elenco delle domande ricevibili e in base all'elenco delle domande rilasciato da ARTEA, valuta la corretta presentazione delle domande di aiuto (cioè se sono state redatte e/o inviate secondo le modalità ed entro i termini previsti dal presente bando - vedi precedente capitolo "Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto"), il rispetto dei minimi e massimi di contributo richiesti, nonché il rispetto del numero massimo di domande presentabili dai singoli richiedenti.

Il Settore Forestazione, entro 15 giorni dalla ricezione dell'Elenco inviato da ARTEA, prende atto del suddetto elenco, che distingue le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili, e lo approva con decreto, depurandolo dai dati personali ivi contenuti (denominazione del richiedente, CUAA).

Il Decreto di presa d'atto dell'elenco e l'elenco delle domande di sostegno è pubblicato sulla banca dati degli atti regionali disponibile all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali>.

La pubblicazione del decreto sul sito della Regione Toscana costituisce notifica personale ed assolve alla comunicazione individuale.

Dal momento dell'approvazione del suddetto decreto possono essere avviate le attività istruttorie delle domande di sostegno che presentano il punteggio più alto e che, secondo l'ordine dell'Elenco, hanno richiesto un contributo che complessivamente rientra nella dotazione finanziaria messa a bando.

Le istruttorie riferite all'Elenco delle domande si intendono completate quando sono approvati gli atti di assegnazione dei contributi per un importo complessivo pari all'importo messo a bando.

Qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero l'importo ammissibile per l'ultima domanda collocata utilmente in Elenco ma superino il minimale previsto, tale domanda può essere finanziata parzialmente in base alle risorse disponibili. L'eventuale finanziamento deve comunque essere subordinato ad esplicito assenso del soggetto stesso, sotto forma di dichiarazione, ad accettare quanto disposto al presente capoverso e al successivo. La quota mancante potrà essere coperta attraverso ulteriori assegnazioni qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive nel periodo di validità dell'Elenco/graduatoria.

L'assegnazione anche parziale del sostegno è comunque subordinata alla realizzazione completa dell'investimento previsto, fatta salva la possibilità per il richiedente di ridurre gli investimenti previsti, nel rispetto di tutte le condizioni di accesso e delle priorità delle singole sottomisure/tipi di operazione.

Il mancato assenso al parziale finanziamento da parte del soggetto richiedente non è considerato rinuncia al finanziamento per cui la domanda mantiene il diritto al finanziamento totale, in caso di disponibilità di nuove risorse.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva l'Elenco deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Dal momento della conclusione delle attività istruttorie per la totale assegnazione delle risorse disponibili, il Responsabile del Settore Forestazione con proprio decreto provvede all'approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo sulla base degli esiti dell'attività istruttoria.

La graduatoria ha natura ricognitiva al fine di garantire informazione e trasparenza circa l'utilizzo delle risorse pubbliche e le attività svolte.

Il decreto di approvazione della graduatoria da parte del Settore Forestazione e la graduatoria allegata sono pubblicati sul BURT e ne è data evidenza sul sito della Regione Toscana, alla pagina Boschi e Foreste, all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/boschi-e-foreste>.

Le domande ammesse a contributo restano pubblicate per anni 10 ai sensi del D.Lgs. 33/2013 all'art. 8, comma 3).

Nel caso in cui, successivamente all'approvazione della graduatoria, la Giunta Regionale disponga lo stanziamento di ulteriori risorse per il finanziamento delle domande domande parzialmente finanziabili o non finanziabili per carenza di risorse con conseguente modifica del bando, il Settore Forestazione provvede alle necessarie attività istruttorie in modo analogo a quanto precedentemente riportato e approva una graduatoria di scorrimento.

L'elenco/graduatoria delle domande non finanziabili per carenza di risorse cessano di avere validità dopo il 31/12/2028, fatte salve proroghe previste dalla Giunta Regionale.

13.3.1 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti all'Elenco/graduatoria delle domande pervenute si verifichino economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, queste possono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse, seguendo l'ordine dell'Elenco/graduatoria. Gli scorrimenti possono essere operati entro i termini di validità dell'Elenco/graduatoria, fatte salve proroghe previste dalla Giunta Regionale.

Il Settore Forestazione procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento dell'Elenco/graduatoria e all'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento dell'Elenco/graduatoria provvisoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte del Settore Forestazione.

13.4 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria di ammissibilità è condotta sulla base della valutazione di quanto dichiarato dal beneficiario e della documentazione presentata con la domanda di aiuto o in possesso dell'Amministrazione regionale, ed è diretta ad accertare il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per la partecipazione al presente bando. In particolare l'istruttoria valuta:

- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria;
- la verifica della sussistenza dei requisiti di accesso/ammissibilità, di selezione e, ove richiesto, di cantierabilità;
- l'ammissibilità delle attività previste e delle relative spese preventivate.

Il Settore Forestazione provvede quindi a:

- individuare le domande ammesse a contributo a seguito di un esito positivo dell'istruttoria;
- individuare le domande di aiuto che sono escluse dal finanziamento a seguito di un esito negativo dell'istruttoria;
- individuare le domande di aiuto che a seguito dell'esito dell'istruttoria sono da ricollocare neper effetto di una modifica del punteggio dei criteri di selezione;
- verificare, nei casi previsti, che l'importo dell'assegnazione non generi il superamento dell'importo massimo complessivo consentito dalla normativa *de minimis*. Nel caso in cui con l'assegnazione in oggetto il beneficiario superi detto massimale, l'istruttore competente deve proporre al beneficiario medesimo la riduzione della somma pari alla differenza tra gli importi già percepiti e il limite di 300.000,00 euro;
- approvare formalmente gli esiti dell'istruttoria;
- redigere gli atti per l'assegnazione dei contributi, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta.

L'istruttoria si conclude entro 45 giorni dall'avvio del procedimento, fatto salvo l'eventuale periodo di sospensione per integrazioni di cui ai capoversi successivi. Tale termine viene prorogato automaticamente di 30 giorni se ricade nel mese di agosto.

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità emerga l'esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, al richiedente viene chiesto di integrare la documentazione precedentemente trasmessa. Il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 30 gg.

In caso di non ammissione il responsabile del procedimento, previo contraddirittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, provvede a comunicare l'esito negativo motivato al richiedente.

13.4.1 Cause di non ammissione

Costituiscono cause di non ammissione della domanda di aiuto:

- la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dal precedente capitolo "Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto";
- l'errato invio della domanda;
- la mancata o scorretta sottoscrizione della domanda o delle eventuali dichiarazioni richieste;
- la mancata presentazione della documentazione obbligatoria a corredo della domanda, prevista al precedente capitolo "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto fatte salve i casi di integrazione in esso previsti";
- il mancato rispetto della tipologia di beneficiario indicata al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari";

- l'assenza nei tempi previsti dal precedente paragrafo "Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario" del requisito di ammissibilità di cui al punto 3);
- l'assenza del progetto;
- il mancato raggiungimento del punteggio minimo;
- il mancato rispetto del minimale di contributo;
- il mancato rispetto della superficie minima dell'intervento.

Il mancato soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità di cui ai punti 1) e 2) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario", nei tempi sopra indicati, porta invece **all'esclusione o alla decadenza** dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità relative al citato punto 4) (*de minimis*) comporta la riduzione dell'importo del contributo fino al raggiungimento del massimale ammissibile.

Il mancato soddisfacimento di uno solo dei requisiti previsti dal precedente paragrafo "Condizioni di ammissibilità degli investimenti" porta **all'esclusione o alla decadenza** dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano dette condizioni di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alle successive fase di selezione/valutazione o di assegnazione.

13.5 Fase di assegnazione

Per i progetti per i quali si è conclusa positivamente l'istruttoria di ammissibilità si procede all'assegnazione definitiva del contributo spettante, con la redazione dell'Atto di assegnazione.

L'Atto per l'assegnazione dei contributi è redatto e sottoscritto dal Dirigente del Settore Forestazione.

Il Settore Forestazione provvede anche a predisporre l'Atto con cui sono individuate le domande non ammissibili.

Il Settore Forestazione provvede ad inviare tramite PEC i suddetti atti ai richiedenti/beneficiari.

13.5.1 Atto per l'assegnazione dei contributi

L'atto di assegnazione dei contributi deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti e del contributo ammessi;
- la descrizione e l'individuazione delle superfici oggetto dell'intervento ammesso;
- importo del contributo concesso in forza del regime *de minimis*;
- importo erogabile a titolo di anticipo e le modalità e i tempi per la presentazione della domanda di anticipo;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) identificativo degli interventi oggetto di finanziamento;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la scadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- la data di inizio dell'ammissibilità delle spese;
- i termini per la presentazione della richiesta di anticipo;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;

- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della RT.

In caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario, si applicano riduzioni o la revoca dell'aiuto, secondo quanto disposto dal presente bando.

13.6 Formazione della graduatoria

La graduatoria è approvata con atto del Dirigente del Settore Forestazione entro 30 giorni dalla data conclusione dell'istruttoria di ammissibilità dell'ultima domanda individuata come potenzialmente finanziabile nell'Elenco delle domande ricevibili o in seguito all'eventuale scorrimento.

La graduatoria distingue tra le domande ammesse e domande non ammesse.

Con l'approvazione della graduatoria si considera conclusa l'istruttoria di ammissibilità delle domande in essa comprese.

14. Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione

Il contributo concesso ai sensi del presente bando è rimborsato laddove, entro cinque anni dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale, si verifichi quanto segue:

1. cambio di proprietà di un'infrastruttura che prosciuga un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
2. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'investimento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati sono recuperati dalla Regione Toscana in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Nel caso ricorrono condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, non viene richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno.

Sono da considerarsi condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali sono le seguenti:

1. il decesso del beneficiario;
2. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
3. una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
4. fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, delle colture del beneficiario;
5. l'esproprio della totalità o di una parte delle superfici oggetto di investimento se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

15. Impegni del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto di cui al precedente capitolo "Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto" il richiedente, pena le riduzioni o la revoca (totale o parziale) dell'aiuto, si impegna a:

1. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel presente bando, nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel Verbale di accertamento finale;

2. realizzare gli investimenti conformemente a quanto indicato nella domanda di aiuto e ammesso nell'atto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
3. produrre o integrare la documentazione prevista nel bando oppure richiesta dal Settore Forestazione nelle varie fasi del procedimento;
4. nel caso di Ente pubblico, effettuare, a prezzo di mercato e attraverso procedure di evidenza pubblica, la vendita del legname commerciabile eventualmente ottenuto durante i lavori finanziati;
5. nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando e per tutto il periodo di vincolo ex post, nei limiti di quanto stabilito al precedente capitolo "Cumulabilità";
6. rispettare le disposizioni in materia di cumulo di cui al capitolo "Cumulabilità" del presente bando, nonché del limite della somma del sostegno pubblico complessivamente fornito tramite prestiti e/o altri contributi che non può superare l'importo totale dei costi ammissibili;
7. nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento a titolo di saldo;
8. presentare nei casi previsti dal bando apposita fideiussione a favore di Artea o, nel caso di beneficiari pubblici, apposito atto di impegno;
9. richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti;
10. comunicare, nei tempi stabiliti gli eventuali adattamenti tecnici;
11. comunicare, nei tempi stabiliti gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
12. sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
13. sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità indicate al successivo paragrafo "Richieste accertamento delle spese sostenute e liquidazione del contributo", nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
14. presentare la domanda di pagamento del saldo nei termini indicati nell'atto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
15. confermare i criteri di ammissibilità e di selezione per i quali il presente Bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento a titolo di anticipo o di saldo, nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se i criteri di ammissibilità e di selezione sopra citati sono confermati o se a seguito della eventuale rideterminazione del punteggio la domanda si posiziona entro quelle finanziabili;
16. produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti almeno per 5 anni e il rispetto dei pertinenti impegni di cui al precedente capitolo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione";
17. garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi, o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni descritte nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario";
18. rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al precedente capitolo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione";
19. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire durante il periodo di realizzazione degli investimenti ammessi o nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti o relativi ai dati aziendali;

20. mantenere fino all'erogazione a saldo i requisiti di ammissibilità di cui è prevista la verifica al saldo nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso del richiedente/beneficiario";
21. aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e/o di pagamento (a qualsiasi titolo);
22. garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al precedente capitolo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione";
23. conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di presentazione della domanda di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
24. permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
25. restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
26. assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo.

Il mancato rispetto degli impegni sopra indicati comporta quanto indicato al successivo capitolo "Revoca e recupero del finanziamento".

16. Realizzazione e modifica dei progetti

Per tutte le comunicazioni collegate alle fasi di realizzazione e modifica dei progetti, ad esclusione della domanda di anticipo o di pagamento, va inviata un'istanza al Settore Forestazione della Regione Toscana.

Le istanze, in carta libera, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentate e presentate, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale, in via telematica tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata di Regione Toscana (regionetoscana@postacert.toscana.it), purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare anche per via telematica e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato;

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande, per il rispetto della tempistica prevista nei paragrafi successivi, fa fede la data di sottoscrizione.

Per le istanze diverse dalla domanda di pagamento, nel caso di presentazione dopo il termine indicato nei paragrafi successivi è in capo al richiedente il rischio di mancata istruttoria entro il termine di presentazione della domanda di pagamento, termine al quale è collegata la decadenza di cui al successivo paragrafo "Richieste accertamento delle spese sostenute e liquidazione del contributo".

Le istanze devono essere redatte in lingua italiana.

Nel caso in cui uno o più documenti siano firmati con firma autografa andrà allegato un documento di riconoscimento in corso di validità.

Sono fatte salve le indicazioni di maggior dettaglio previste nei paragrafi successivi.

16.1 Modifiche dei progetti

Non sono ammissibili modifiche ai progetti durante la fase di ammissibilità.

Sono invece ammissibili modifiche ai progetti dopo l'adozione dell'atto di assegnazione.

Rimane ferma l'impossibilità che il contributo totale del progetto sia aumentato rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

Durante il periodo di realizzazione del progetto approvato, il beneficiario può anche apportare adattamenti tecnici a quanto approvato purché nella misura massima del 30% della spesa ammessa e rispettano quanto di seguito riportato. Tale modifica deve essere comunicata in sede di domanda di pagamento finale al Settore Forestazione, che dovrà valutarne l'ammissibilità. L'adattamento tecnico è realizzato sotto la propria responsabilità dal beneficiario che è comunque tenuto a darne evidenza

nella documentazione a corredo della domanda di pagamento inoltrata al Settore Forestazione, che ne valuta l'ammissibilità.

Possono essere inoltre ammesse varianti, cioè modifiche di importo superiore al 30% della spesa ammessa, purchè presentate **almeno 60 giorni di calendario** prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento definito nell'atto di assegnazione, fermo restando il rispetto e il conseguimento degli obiettivi e delle finalità del progetto ammesso.

Varianti e adattamenti tecnici sono ammissibili solo se sono coerenti con la finalità del finanziamento, soddisfano le condizioni di ammissibilità, non comportano una riduzione del punteggio tale da rendere non più finanziabile la domanda di aiuto e non modifacano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportano una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportano un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta sempre a carico del beneficiario, che deve impegnarsi alla completa realizzazione del progetto.

Non sono in alcun modo consentite variazioni dei costi unitari delle singole voci di spesa né varianti/adattamenti tecnici che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa.

La variante senza preventiva autorizzazione non sono ammissibili e, di conseguenza, non è ammissibile la spesa relativa.

Alla richiesta di variante fatta durante l'esecuzione dei lavori il richiedente/beneficiario deve allegare:

- una relazione dettagliata che motiva la richiesta di variante e definisca i termini previsti per la realizzazione degli stessi;
- l'indicazione e la quantificazione degli investimenti oggetto della variante;
- un quadro economico di confronto tra le spese pre e post variante;
- eventuali documenti necessari per la realizzazione della variante (es. varianti ai documenti edilizi, preventivi, VIA).

Analoga documentazione deve essere inviata contemporaneamente alla domanda di pagamento nel caso di adattamenti tecnici.

Quanto indicato potrà essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui il Settore Forestazione ne riscontri la necessità.

Alla conclusione dell'istruttoria, l'istruttore provvede a:

1. adottare un provvedimento che approva gli esiti dell'istruttoria e, se l'istruttoria è positiva, modifica i termini del precedente atto per l'assegnazione dei contributi, rideterminando l'elenco delle spese complessive del progetto, nonché l'importo del contributo e l'eventuale ricollocazione nell'elenco/graduatoria;
2. comunicare tramite PEC ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta/comunicazione.

Il provvedimento di autorizzazione o meno della variante deve essere adottato entro 30 giorni dalla presentazione (protocollazione) della domanda e viene trasmesso con PEC al beneficiario.

Le varianti e gli adattamenti tecnici non ammissibili, che vengono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti egli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

16.2 Modifica del richiedente/beneficiario

Per la modifica del beneficiario possono verificarsi le due seguenti opzioni:

- I. ***la modificazione interviene prima dell'emissione dell'atto di assegnazione***

Il cambio di titolarità dopo la data di presentazione della domanda di aiuto e prima dell'emissione dell'atto di assegnazione è ammissibile solo in caso di successione ereditaria. In questo caso gli eredi devono impegnarsi a continuare a esercitare l'impresa e ad assumere gli obblighi previsti dal bando.

II. la modificazione interviene prima dell'erogazione del saldo

Nel caso in cui il cambio di titolarità avvenga dopo l'emissione dell'atto di assegnazione e prima dell'erogazione del contributo a saldo, l'Amministrazione regionale procede con le modalità di seguito indicate.

Nelle operazioni aziendali che **non comportano l'estinzione** del beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un soggetto giuridico terzo, le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo soddisfi entrambi i seguenti requisiti:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- un punteggio dei criteri di selezione sufficiente per essere ammissibile al beneficio in base alla graduatoria dei soggetti finanziabili, ad esclusione dei casi di successione ereditaria e di trasformazione societaria ai sensi dell'articolo 2498 del Codice Civile;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando/atto di assegnazione.

Nelle operazioni aziendali che **comportano l'estinzione** del soggetto beneficiario originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico, che deve essere in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, a quest'ultimo sono interamente trasferite anche le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

Nel caso di cambio di titolarità per successione ereditaria è sufficiente che gli eredi continuino a esercitare l'impresa e assumano gli obblighi previsti dal bando/atto di assegnazione.

III. la modificazione interviene successivamente all'erogazione del saldo del contributo e fino al termine del periodo di impegno ex post

In questi casi (trattandosi di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi) il soggetto subentrante deve essere in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando e, tranne i casi di successione ereditaria, non acquista lo status di beneficiario ma di soggetto debitore obbligato all'eventuale restituzione del finanziamento agevolato e di soggetto che si accolla gli obblighi di cui al capitolo "Impegni del beneficiario".

Nei casi di cui ai precedenti punti II e III, l'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà espressamente contenere i riferimenti al progetto agevolato e alla relativa agevolazione concessa.

L'operazione è ammissibile fermo restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione.

16.2.1 Procedura di modifica del beneficiario

La domanda di modifica del soggetto richiedente/beneficiario deve essere presentata al Settore Forestazione **entro i 30 giorni** successivi alla data dell'atto di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale, quando già individuato.

Alla richiesta di modifica del richiedente/beneficiario andrà allegata la documentazione a dimostrazione della sussistenza delle condizioni necessarie al riconoscimento della modifica richiesta e la dichiarazione di accettazione degli impegni da parte del subentrante.

Il Settore Forestazione, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento.

L'esito dell'istruttoria è comunicato dal soggetto gestore al soggetto richiedente/beneficiario, tramite PEC, entro 45 giorni dalla richiesta.

Qualora in fase istruttoria di ammissibilità dell'istanza per il cambio del beneficiario emerga l'esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni

richieste è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazioni potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui il soggetto gestore lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini, si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in un periodo massimo, compreso il periodo di sospensione dei termini, di 75 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

Alla conclusione dell'istruttoria, l'istruttore provvede a:

1. adottare un provvedimento che approva gli esiti dell'istruttoria e, se l'istruttoria è positiva, modificare il beneficiario;
2. comunicare tramite PEC ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta/comunicazione.

Nell'atto che autorizza la modifica del soggetto beneficiario, per i casi in cui questo sia stato già individuato, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica riguardi il beneficiario e questa non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca del contributo qualora sia stato già assegnato e l'eventuale restituzione di quello già liquidato.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

Nel caso di perfezionamento della modifica beneficiario, i contributi concessi e non erogati alla data dell'evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

16.3 Proroga

Dopo l'inizio dei lavori è possibile per i beneficiari richiedere una sola proroga che, fatte salve le cause di forza maggiore, non potrà mai avere durata superiore a 6 mesi.

La proroga deve essere richiesta **almeno 45 giorni prima** del termine ultimo previsto nell'Atto di assegnazione per la presentazione della domanda di pagamento.

Alla richiesta di proroga andrà allegata la documentazione a dimostrazione dell'inizio dei lavori e una relazione dettagliata che motiva la richiesta ed illustra le cause del dilazionarsi dei lavori e delle spese nonché attesti la sussistenza delle condizioni necessarie al riconoscimento della proroga.

Il Settore Forestazione, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni fondamentali per la concessione della proroga, provvede ad adottare un provvedimento che dia atto degli esiti positivi o negativi dell'istruttoria stessa, fissando eventualmente la nuova data per la conclusione dei lavori o confermando quella già stabilita.

L'esito dell'istruttoria è comunicato al beneficiario, tramite PEC, entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora in fase istruttoria emerga l'esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazioni potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui il Settore Forestazione lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini, si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in un periodo massimo, compreso il periodo di sospensione dei termini, di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

17. Richiesta dell'anticipo e garanzia

Dopo l'avvio dei lavori è possibile di richiedere l'anticipo del 50% dell'importo del contributo concesso.

L'anticipo deve essere richiesto in un'unica soluzione attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA.

Le richieste di anticipo non possono essere presentate oltre i 12 mesi successivi la data dell'atto di assegnazione.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione di una dichiarazione a firma del richiedente e del direttore dei lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

L'erogazione dell'anticipo ai beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia fideiussoria a copertura del 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo sia successivamente revocato totalmente o parzialmente.

Le garanzie fideiussorie devono essere obbligatoriamente conformi ai modelli scaricabili al link: <https://www.arteatoscana.it/defr-istruzioni-per-la-compilazione-e-linvio-delle-polizze-in-formato-digitale/>.

Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione a garanzia, sottoforma di deliberazione/atto emanato dall'organo competente, per un importo pari al 100% del valore dell'anticipo, con la quale le l'Ente/Autorità si impegna a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.

In questo caso la deliberazione/atto di cui al punto precedente deve essere obbligatoriamente conforme allo schema approvato con il presente bando (vedi l'Appendice: SCHEMA TIPO DI DELIBERA per richiesta di anticipo enti pubblici).

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

17.1 Istruttoria della richiesta dell'anticipo e garanzia

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, il Settore Forestazione acquisisce e verifica la dichiarazione di inizio lavori a e la garanzia fidejussoria o l'Atto a garanzia (nel caso di Enti pubblici), in merito alla:

- conformità della garanzia;
- scadenza della garanzia;
- coerenza tra importo della garanzia e anticipo corrispondente;
- coerenza e conformità della dichiarazione di inizio lavori;
- verifica inoltre, ove pertinente, la documentazione antimafia.

Il responsabile dell'ufficio istruttore sottoscrive digitalmente l'elenco di liquidazione dell'anticipo e provvede alla sua formale approvazione.

Per le sole richieste con esito negativo provvede alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite PEC.

ARTEA a seguito della validazione della garanzia provvederà all'approvazione e autorizzazione del pagamento dell'anticipo.

In caso di validazione negativa provvederà a comunicare tale esito al beneficiario.

18. Rendicontazione ed erogazione

Ai fini del riconoscimento dei lavori/spese effettuate e della liquidazione dell'aiuto concesso, entro il termine previsto dall'Atto di assegnazione per la conclusione dei lavori e delle spese, beneficiario deve:

- aver completato i lavori e le spese ammesse a contributo;

- richiedere la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Per tutte le comunicazioni collegate alle fasi di erogazione e rendicontazione dei progetti il beneficiario deve inoltrare una domanda di pagamento, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema ARTEA con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda di aiuto, e che contiene la richiesta di erogazione del pagamento a titolo di saldo.

Sono fatte salve le indicazioni di maggior dettaglio previste nei paragrafi successivi.

18.1 Richieste accertamento delle spese sostenute e liquidazione del contributo

I progetti finanziati sono sempre sottoposti a rendicontazione delle spese sostenute e a verifica finale dei risultati conseguiti, al fine del riconoscimento delle spese e della liquidazione del contributo assegnato. In fase di accertamento di domanda di saldo deve essere effettuata, oltre alla verifica della documentazione prodotta, almeno una visita sul luogo per la verifica delle realizzazioni e degli acquisti previsti nella domanda di aiuto e confermati dall'atto per l'assegnazione dei contributi.

Pertanto, dopo la conclusione dei lavori e dei pagamenti, **entro il termine stabilito nell'Atto di assegnazione** devono presentare al Settore Forestazione una domanda di pagamento a titolo di saldo finale, tramite il sistema di ARTEA e con le stesse modalità di invio della domanda di aiuto.

La presentazione della domanda di saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 30 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari allo 0,1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; **un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 30 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi.**

Nella domanda di pagamento, **pena la non ammissibilità**, devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, presentando i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento e corredate dei relativi giustificativi.

Di seguito viene elencata la documentazione minima necessaria da allegare alla domanda di pagamento del saldo e da prodursi contestualmente alla stessa:

1. relazione firmata dal richiedente in cui è riportata:
 - la descrizione degli investimenti previsti e realizzati, dando evidenza degli eventuali adattamenti tecnici realizzati;
 - la descrizione degli obiettivi raggiunti;
 - gli elaborati grafici comprendenti la relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale;
2. il computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa (**firmato da un tecnico abilitato e competente** in base al relativo ordinamento professionale, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori; il documento deve evidenziare le eventuali differenze rispetto al computo metrico iniziale);
3. la stima o la dimostrazione degli eventuali introiti ricavabili/ricavati dal materiale legnoso ottenuto durante l'esecuzione degli interventi (sia esso destinato alla vendita o all'autoconsumo);
4. elenco dei giustificativi di spesa relativi alle spese rendicontate e dei giustificativi di pagamento;
5. ove pertinente, indicazione degli estremi dei permessi e/o delle autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi (con esclusione dell'eventuale permesso a costruire e/o della VIA già presentati in sede di ammissibilità);
6. dichiarazione del legale rappresentante del beneficiario, ai sensi del DPR 445/2000, attestante che:

- le spese rendicontate sono di esclusiva competenza delle attività realizzate nell’ambito del presente bando;
- le spese non vengono presentate ad altri Enti Pubblici per l’ammissione ad altri contributi;
- le spese sono congrue;
- per ciascuna fattura non sono state presentate note di credito, escluso quelle ivi indicate.

Nel caso in cui uno o più documenti sono firmati con firma autografa andrà allegato un documento di riconoscimento in corso di validità.

Le spese rendicontate e ammissibili sono solo quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale. Inoltre, il pagamento deve essere effettuato esclusivamente su un conto intestato al beneficiario.

Queste devono essere comprovate da fatture, o da documenti contabili di valore probatorio equivalente (come sotto specificato) e relativi giustificativi di pagamento intestati esclusivamente al beneficiario stesso.

Per giustificativo di pagamento si intende il documento, intestato al beneficiario, che dimostra l’avvenuto pagamento del documento di spesa; la sua data deve essere compatibile con il periodo di eligibilità delle spese, come definita al precedente capitolo “Durata e termini di realizzazione del progetto” e indicato nell’atto di assegnazione.

Ove non sia possibile presentare le fatture, i pagamenti devono essere giustificati da documenti contabili quali computi metrici consuntivi, modelli di pagamento (es. F24) e ogni altro documento avente forza probante equivalente emesso, nel caso in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione della fattura.

Il documento che dimostra il pagamento rappresenta la “quietanza” del documento di spesa. Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia effettuato con diversi mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il giustificativo di pagamento corrispondente fino a concorrere interamente all’importo del documento di spesa.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi finanziati, il beneficiario, per dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato deve produrre:

1. ciascun documento di spesa fornito di:

- intestazione al beneficiario;
- descrizione dell’oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l’opera/il materiale acquistato;
- importo della spesa con distinzione dell’ IVA;
- data di emissione;
- dati fiscali di chi lo ha emesso;
- il CUP CIPE o, nei casi previsti, il CUP ARTEA ⁽¹⁵⁾, esclusi i documenti di spesa relativi alle spese propedeutiche emessi prima della presentazione della domanda di aiuto.

2. i relativi giustificativi delle seguenti modalità di pagamento (uniche ammesse):

A. **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza ovvero:

- il numero proprio di identificazione;

¹⁵ Il cup ARTEA è sostitutivo del CUP CIPE per le eventuali spese fatte e fatturate dopo la presentazione della domanda di aiuto ma prima dell’assegnazione

- la data di emissione;
- la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del della ditta);
- i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
- l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza;
- CUP CIPE o il Codice Unico di progetto ARTEA (CUP ARTEA).

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

B. **Bollettino postale** effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla ricevuta originale del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

C. **Vaglia postale**. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla ricevuta originale del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

D. **Assegno bancario**: deve essere utilizzato esclusivamente per il pagamento di beni immobili e deve riportare la dicitura "non trasferibile". In sede di rendicontazione deve essere fornita:

- la copia dell'assegno;
- la copia dell'estratto conto su cui è stato emesso da cui si possa rilevare l'addebito corrispondente;
- dichiarazione liberatoria del fornitore/venditore nella quale, oltre ai dati relativi alla transazione, risulti il riepilogo di tutti dati relativi all'assegno utilizzato per il pagamento e che lo stesso venditore non ha più nulla da avere dall'impresa acquirente.

Tutti gli originali di spesa, devono essere "annullati" mediante l'apposizione di un timbro che riporti la seguente dicitura:

- Documento contabile finanziato a valere sulla Misura PRAF F.1.54 azione a) "Attivazione del Fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale – Annualità 2025" - ammesso per l'intero importo" (o per l'importo di Euro) in caso di riconoscimento parziale della spesa indicata nel documento).

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

Tutte le fatture se prive di CUP CIPE o CUP ARTEA (nei casi previsti) non saranno considerate ammissibili. Si dà atto che l'indicazione del CUP CIPE ovvero del CUP ARTEA deve essere riportata nel corpo della fattura e non successivamente.

A seguito di rendicontazione dell'attività, il Settore Forestazione, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accertamento finale e liquidazione del contributo (90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto) effettua l'istruttoria delle richieste presentate. Tale fase comprende il sopralluogo per la verifica dei lavori svolti.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite nella relazione tecnica conclusiva allegata alla domanda di pagamento e delle risultanze della visita in loco il Settore Forestazione effettua verifiche volte ad accertare:

- la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;

- la congruità e realtà delle spese sostenute;
- il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti;
- il rispetto delle condizioni di ammissibilità per le quali è prevista la verifica anche in fase di saldo e di cui ai precedenti capitoli "Requisiti di ammissibilità del beneficiario" e "Condizioni di ammissibilità degli investimenti".

Nel caso in cui in fase di istruttoria della domanda di saldo emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni rispetto ai contenuti della documentazione relativa al progetto, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta delle stesse.

In questo caso, i termini si intendono sospesi, per un periodo massimo di 30 giorni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa nei termini indicati comporta la valutazione del progetto senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

A termine dell'istruttoria, l'ufficio competente entro 10 giorni provvede a predisporre l'atto che approva l'esito dell'istruttoria, l'importo del contributo riconosciuto a saldo e a inviarlo tramite PEC al beneficiario.

A seguito di istruttoria positiva, il Settore Forestazione dà mandato ad ARTEA (Organismo Pagatore della Regione Toscana) di liquidare la somma ammessa a contributo.

Per le domande di pagamento con esito istruttoria negativo, il Settore Forestazione Agroambiente provvede a comunicare al beneficiario tramite PEC le motivazioni, specificando che il beneficiario ha dieci giorni di tempo entro i quali presentare le proprie osservazioni.

19. Tempistica e fasi del procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:

	FASI DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DELLA FASE	TERMINI
1	Presentazione domanda di aiuto	Richiedente	A partire dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul BURT ed entro le ore 13,00 del 30/01/2026
2	Ricezione delle domande di aiuto	ARTEA	
3	Protocollo delle domande di aiuto	ARTEA	
4	Avvio procedimento di raccolta domande per la formazione dell'elenco delle domande ricevibili.	ARTEA	Secondo la tempistica comunicata da ARTEA
5	Predisposizione elenco delle domande pervenute	ARTEA	
6	Approvazione Elenco domande ricevibili	Settore Forestazione	Entro 15 giorni successivi all'invio dei dati da parte di ARTEA
7	Comunicazione avvio del procedimento istruttoria con indicazione del responsabile	Settore Forestazione	Entro 15 giorni dall'approvazione dell'elenco
8	Istruttoria di Ammissibilità e emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi	Settore Forestazione	Entro 45 giorni successivi all'avvio del procedimento (75 giorni nel caso che nei 45 giorni sia incluso il mese di agosto)

9	Approvazione graduatoria	Settore Forestazione	Entro i 30 giorni successivi alla data di conclusione delle istruttorie (data dell'ultimo atto di assegnazione del contributo che consente il completo utilizzo della dotazione messa a bando) *
10	Presentazione domanda di anticipo	Beneficiario	Entro la data indicata nell'Atto per l'assegnazione dei contributi
11	Istruttoria domanda di anticipo	Settore Forestazione	Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di anticipo
12	Presentazione domanda di variante successiva all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi	Beneficiario	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento.
13	Istruttoria domanda di variante	Settore Forestazione	Entro 30 giorni dalla presentazione
14	Presentazione domanda di proroga	Beneficiario	Almeno 45 giorni prima la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento
15	Istruttoria domanda di proroga	Settore Forestazione	Entro 30 giorni dalla presentazione di proroga
16	Presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro il termine stabilito nell'atto per l'assegnazione dei contributi
17	Istruttoria domanda di pagamento a saldo	Settore Forestazione	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento (90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
18	Elenchi di liquidazione	Settore Forestazione	Entro 10 giorni dalla chiusura dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo

* fatte salve eventuali sospensioni derivanti da elementi non dipendenti dai responsabili della fase in oggetto

20. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto, e non meglio definite nei precedenti paragrafi, devono essere presentate su carta libera al soggetto competente per l'istruttoria tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata di Regione Toscana (regionetoscana@postacert.toscana.it, Settore Forestazione Agroambiente), purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare anche per via telematica e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

Ai fini della ricevibilità di tali richieste/comunicazioni di integrazione/variazione fa fede la data di sottoscrizione.

Tali comunicazioni devono essere presentate, se del caso, entro 30 giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento.

Il Settore Forestazione dovrà comunicare al soggetto richiedente l'esito delle verifiche fatte entro 30 giorni dalla presentazione della suddetta comunicazione.

21. Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli e non ancora erogato, deve comunicarlo al Settore Forestazione con le modalità previste al precedente capitolo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento".

22. Controlli e ispezioni successivi all'erogazione del contributo

Dopo l'erogazione del contributo il Settore Forestazione – direttamente o tramite altro ente/soggetto a ciò autorizzato - si riserva di effettuare in ogni momento controlli in loco a campione sui soggetti finanziati per la verifica del rispetto degli obblighi previsti al precedente capitolo "Impegni del beneficiario" e richiamati nell'atto di assegnazione.

L'Amministrazione regionale si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e nell'atto di assegnazione e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

L'esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui sopra, comporta la decadenza e conseguente revoca (totale o parziale) dello stesso.

23. Revoca e recupero del finanziamento

La decadenza conseguente alle verifiche effettuate dal Settore Forestazione **successivamente all'erogazione a saldo**, determina la perdita del beneficio e la revoca (totale o parziale) dello stesso.

In particolare, costituiscono cause di decadenza e revoca totale:

1. rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
2. mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti 5), 6), 12), 24), 26), del precedente capitolo "Impegni del beneficiario" accertata attraverso i controlli di cui al precedente capitolo "Controlli e ispezioni successivi all'erogazione del contributo";
3. rinuncia del beneficiario di cui al precedente capitolo "*Rinuncia*".

Costituiscono, invece, cause di decadenza e revoca parziale:

4. mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti 17), 18), 19), 22), 23) del precedente capitolo "Impegni del beneficiario" accertata attraverso i controlli di cui al precedente capitolo "Controlli e ispezioni successivi all'erogazione del contributo".

In caso di revoca parziale il contributo sarà ridotto, previo contraddirittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, in modo proporzionale all'importo collegato al requisito non rispettato.

A tal fine la Regione Toscana, in attuazione della L. 241/90, comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di dieci giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare alla Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it, Settore Forestazione Agroambiente.

Gli uffici della Regione Toscana, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione al beneficiario ed al soggetto gestore.

Qualora la Regione Toscana ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la decadenza e revoca dell'agevolazione, calcolando gli interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.

In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione del finanziamento.

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente gli uffici regionali competenti trasmettono ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all'escussione della garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi di interessi calcolati al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente.

In qualsiasi caso di controversia attinente l'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione dei contributi di cui al presente bando le parti convengono l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c.

24. Informativa in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al presente bando è effettuato da Regione Toscana - Giunta regionale in qualità di titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) ed è finalizzato unicamente alle seguenti finalità:

- partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli.

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti:

- email: urp_dpo@regione.toscana.it;
- <http://www.regione.toscana.it/responsabile-protezione-dati/contatti>

I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario alla durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito del Settore "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici" preposto al procedimento concorsuale (ivi compresa la commissione esaminatrice) e verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata.

Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per istruire la domanda e per l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con **conseguente esclusione dall'erogazione** di ogni possibile beneficio.

I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza ad ARTEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.

Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

6. Il partecipante al bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

24.1 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Forestazione e Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici della Giunta Regionale.

24.2 Disposizioni finali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine i partecipanti al bando dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella domanda di aiuto.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi regolamenti in materia di *de minimis*.

Appendice: SCHEMA TIPO DI DELIBERA (per richiesta di anticipo enti pubblici)

Premesso che l'Amministrazione _____ in qualità di beneficiario di un contributo pubblico pari a Euro _____ (€ euro _____), assegnato con atto n. _____ del _____ in base al finanziamento previsto dalla Misura n. F.1.54 azione a) del PRAF, approvato dalla Giunta Regionale della Toscana con Delibera di Giunta del 29/09/2025 n. 1380, domanda n. _____ ha richiesto il pagamento anticipato di Euro _____ (Euro _____) pari al% del contributo/investimento.

Dato atto che:

- detto pagamento anticipato è condizionato, per i beneficiari pubblici, alla preventiva costituzione di una garanzia scritta dell'organo competente, per un importo complessivo di Euro _____ (Euro _____), pari al 100% dell'anticipazione richiesta, a garanzia dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato qualora risultasse che l'Amministrazione non ha adempiuto agli impegni relativi al progetto approvato;
- che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni Pubbliche o da Corpi di Polizia Giudiziaria l'insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, l'A.R.T.E.A. deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto;
- che con il presente atto l'Amministrazione si impegna a garantire per la durata massima di anni _____, cioè sino al _____. (**durata del progetto + 12 mesi**);
- che l'Amministrazione si impegna, appena iniziati i lavori, a fornire anche ad ARTEA la dichiarazione del legale rappresentante e del direttore dei lavori, dalla quale risulti che i lavori sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

TUTTO CIO' PREMESSO DELIBERA

Di impegnarsi a garantire all' ORGANISMO PAGATORE A.R.T.E.A - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, per le motivazioni espresse in narrativa, la realizzazione del progetto autorizzato, impegnandosi, nell'eventualità di dover restituire l'importo anticipato, ove risultasse che l'Amministrazione non aveva titolo a richiedere il pagamento in tutto o in parte, al versamento delle somme anticipate erogate, automaticamente aumentato degli interessi, decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, calcolati in ragione del tasso legale in vigore nello stesso periodo, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da A.R.T.E.A. in dipendenza del recupero.

Di stabilire che con il presente atto l'Amministrazione si impegna a garantire per la durata massima di anni _____, cioè sino al _____. (**durata del progetto + 12 mesi**).

Di impegnarsi a trasmettere all'ARTEA, appena iniziati i lavori, la dichiarazione del legale rappresentante e del direttore dei lavori, dalla quale risulti che i lavori sono iniziati e la data di inizio degli stessi.